

Fallimento

Generale

Dall'entrata in vigore, il 1° luglio 2004, delle nuove disposizioni sull'insolvenza bancaria previste dalla legge sulle banche (LBCR; RS 952.0), la Commissione federale delle banche (CFB) è competente per la dichiarazione del fallimento degli istituti sottoposti alla sua sorveglianza. La sua competenza si estende agli istituti per i quali viene effettuato un esame dell'assoggettamento o che esercitano un'attività sottoposta ad autorizzazione senza essere titolari di una tale autorizzazione.

Conseguenze dell'apertura del fallimento

Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti dell'istituto in fallimento. Gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione del fallimento (art. 209 LEF). La dichiarazione del fallimento rende esigibili rispetto alla massa tutti i debiti dell'istituto in fallimento eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi.

Insinuazione dei crediti e altri diritti

I crediti allibrati sono considerati insinuati e non è necessario insinuarli una seconda volta (art. 36 cpv. 1 LBCR). Tutti gli altri creditori, così come le persone che hanno dei diritti da far valere sui beni in possesso dell'istituto in fallimento, sono diffidati ad insinuare entro il termine fissato per le insinuazioni, i loro crediti e le loro pretese insieme coi mezzi di prova.

I titolari di crediti garantiti da pegno immobiliare devono insinuare i loro crediti indicando separatamente il capitale, gli interessi e le spese nonché dichiarare, inoltre, se il capitale è scaduto o già disdetto per il pagamento, per quale importo e a quale data. I titolari di servitù, sorte sotto il vecchio diritto cantonale e non ancora iscritte a registro, sono diffidati ad insinuare al liquidatore del fallimento le loro pretese entro il termine per le insinuazioni insieme con gli eventuali mezzi di prova. Se l'istituto in fallimento è comproprietario o proprietario di piano di un fondo, questa ingiunzione vale anche per tali servitù relative al fondo stesso. Le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato, a meno che si tratti di diritti che anche secondo il Codice civile hanno carattere di diritto reale senza iscrizione nel registro fondiario.

Annunci di averi e messa a disposizione dei beni

I debitori dell'istituto in fallimento (anche i titolari di un segreto professionale come gli avvocati, le banche, ecc.) così come quelli che dispongono di averi appartenenti ad esso sono tenuti ad annunciarsi al liquidatore del fallimento entro il termine fissato per le insinuazioni. I debiti e le obbligazioni che sono oggetto di una compensazione devono ugualmente essere annunciati.

Le persone che, come i creditori pignorati o a qualunque altro titolo, detengono beni spettanti al fallito sono tenute a metterli a disposizione del liquidatore del fallimento entro lo stesso termine. Si avverte che il diritto di prelazione si estingue se l'avviso non è giustificato. È fatta eccezione per i valori mobiliari e altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo, per i quali esiste un accordo di compensazione o di realizzazione (art. 27 cpv. 3 LBCR), così come i valori depositati defalcati dalla massa ai sensi dell'art. 37d LBCR. Questi devono tuttavia essere annunciati al liquidatore del fallimento entro il termine delle insinuazioni. I creditori pignorati e tutti coloro che sono in possesso di titoli di pegno immobiliare sugli stabili dell'istituto in fallimento sono tenuti a consegnarli al liquidatore del fallimento entro lo stesso termine.

Le infrazioni contro le obbligazioni che precedono saranno punite con una multa conformemente agli art. 50 e 324 cpv. 2 e 3 CP.

Elezione del domicilio

Le notifiche destinate agli interessati domiciliati all'estero sono indirizzate al domicilio o alla sede del liquidatore del fallimento, fintanto che non abbiamo eletto un altro domicilio di notificazione in Svizzera.